

EBANO

Associazione di Volontariato
Codice fiscale 94055060159
Sede legale: via Jean Jaures n°7/B- Milano
ebanoassociazione@gmail.com
+39 329 4040122

L'associazione di volontariato Ebano, impegnata nell'assistenza delle donne implicate nella prostituzione, vuole ricordare alle autorità civili e giuridiche quanto disposto - oramai due anni orsono- dalla "Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'attuazione della **direttiva 2011/36/UE** del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere" (2015/2118(INI))

Occorrono le seguenti premesse per far luce sull'attuale situazione italiana in cui l'associazione Ebano si trova ad operare.

La Risoluzione individua come principio per l'identificazione e riconoscimento delle vittime di tratta, l'aspetto legato alla provenienza geografica. Ed invero, si afferma quanto segue:

"U. considerando che il 70 % delle vittime identificate e il 70% degli indagati per tratta di esseri umani nell'UE è costituito da cittadini dell'UE e che le vittime di sfruttamento sessuale, nella maggior parte dei casi denunciati, sono cittadine dell'UE provenienti dall'Europa centrale e orientale(15) ; che tale aspetto deve essere tenuto in considerazione al momento di mettere a punto di sistemi di identificazione ai fini di un migliore riconoscimento di tutte le vittime della tratta di esseri umani;

Nelle disposizioni successive, inoltre:

"24. si rammarica che l'identificazione delle vittime rimanga uno degli aspetti più difficili e incompleti dell'attuazione della normativa, ma sottolinea che ci non sminuisce la responsabilità degli Stati membri di proteggere tali persone vulnerabili; sottolinea che, a causa della natura coercitiva ed ingannevole di tale reato, le vittime possono non essere in grado di riconoscere la loro stessa vulnerabilità."

La Risoluzione riconosce, altresì, che la tratta costituisce una forma di violenza di genere;

"V. considerando che la maggioranza delle vittime accertate sono donne e ragazze vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale, che assieme rappresentano il 95 % delle vittime della tratta ai fini di sfruttamento sessuale(16); la tratta costituisce una forma di violenza contro le donne e le ragazze [...]"

La Risoluzione invita gli Stati membri a dare attuazione agli articoli da 11 a 17 della direttiva sulla protezione e il sostegno delle vittime, adottando un approccio attento alla prospettiva di genere

(in particolare aumentando il numero di rifugi per le vittime e rafforzando i programmi di reinserimento delle stesse nella società), nonché ad attuare pienamente la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, per garantire un sostegno e un'assistenza adeguati alle vittime della tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda il diritto di risiedere nello Stato membro dove la vittima è stata illegalmente introdotta e avere accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro; sottolinea che tali disposizioni non dovrebbero essere subordinate alla denuncia o alla collaborazione delle vittime nell'indagine penale; invita la Commissione a potenziare lo scambio di migliori prassi in materia di protezione delle vittime [...]

La Risoluzione, al punto 27. invita gli Stati membri a introdurre sanzioni penali severe per i reati della tratta di esseri umani, della schiavitù moderna e dello sfruttamento, nonché a

configurare come reato l'atto di avvalersi consapevolmente di servizi prestati da vittime della tratta di esseri umani

- incluse le vittime del traffico a fini di prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività criminali o il prelievo di organi.

- A tal proposito la Risoluzione registra dei dati importanti

sempre al punto 27 "rileva il numero esiguo di azioni penali e condanne riguardanti il reato di tratta a livello nazionale [...]"

La Risoluzione al punto 33 inoltre evidenzia la necessità di riconoscere le vittime di tratta di esseri umani come soggetti titolari di diritti agli occhi della legge, e devono avere diritto all'assistenza e alla protezione.

Si legge infatti: "per incoraggiare le vittime della tratta a rivolgersi alle autorità e denunciare la propria situazione, migliorandone così l'identificazione precoce, occorre modificare la legislazione affinché riconosca le vittime della tratta di esseri umani come titolari di diritti agli occhi della legge; evidenzia che le vittime della tratta di esseri umani devono avere diritto a misure di assistenza e protezione; osserva che, per determinare che cosa sia la tratta di esseri umani e chi debba essere assistito e tutelato dalla legge, occorre dare più potere agli assistenti sociali, agli operatori sanitari e ai servizi per l'immigrazione [...]"

La Risoluzione, al punto 38, offre preziosissimi spunti per individuare e perseguire le reti criminali, ci chiede di seguire il flusso di moneta

A tal proposito,

- evidenzia l'importanza di "seguire il percorso del denaro" come strategia chiave per sottoporre a indagine e perseguire le reti della criminalità organizzata che traggono beneficio dalla tratta di esseri umani;
- invita Europol ed Eurojust a rafforzare le loro capacità nel settore della lotta alla tratta;
- invita gli Stati membri a operare a stretto contatto con Europol e fra di loro per indagare sugli aspetti finanziari e il riciclaggio del denaro nei casi di tratta di esseri umani;
- sottolinea che gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione ai fini della confisca e del congelamento dei beni delle persone implicate nella tratta, in quanto ciò potrebbe costituire un mezzo efficace per promuovere il passaggio della tratta di esseri umani da una attività a "basso rischio e ad alto profitto" a una ad "alto rischio e basso profitto";
- invita gli Stati membri, in questo contesto, a utilizzare in modo più efficiente tutti gli strumenti esistenti, quali il riconoscimento reciproco delle sentenze giudiziarie, le squadre investigative comuni e l'ordine europeo d'indagine; ritiene che **i beni confiscati alle persone condannate per reati connessi alla tratta dovrebbero essere usati per sostenere e risarcire le vittime della tratta**; rileva inoltre che con gli ingenti fondi raccolti dalla tratta di esseri umani e dallo sfruttamento vengono finanziate altre forme gravi di criminalità;

La Risoluzione detta inoltre le linee e le finalità della politica di contrasto al traffico di esseri umani allo scopo di sfruttamento sessuale, individuando come obiettivo la riduzione della domanda.

Ed invero al punto 53:

- osserva con preoccupazione che pochissimi Stati membri hanno definito con chiarezza programmi di riduzione della domanda e che, in linea generale, questi si sono concentrati sul traffico a fini di sfruttamento sessuale;
- chiede agli Stati membri di sviluppare programmi di riduzione della domanda per tutti i tipi di tratta di esseri umani;

La Risoluzione affronta specificamente il fenomeno del lover boy come metodo di reclutamento mediante violenza psicologica messo in atto dai trafficanti di donne e ragazze soggiate emotivamente.

Proprio al punto 61, infatti, esprime preoccupazione in merito al crescente fenomeno dei "loverboy";

- ricorda che le vittime vivono spesso in una condizione di dipendenza emotiva che rende il lavoro investigativo più arduo, poiché tali soggetti sono difficilmente identificabili come vittime della tratta di esseri umani e spesso si rifiutano di testimoniare contro il proprio "loverboy";
- invita la Commissione a potenziare lo scambio di buone prassi a tal riguardo; invita gli Stati membri a predisporre un'accoglienza specifica per queste vittime e a **garantire che le autorità giudiziarie e di contrasto ne riconoscano lo status di vittime**, in particolare in caso di minori, onde evitare che siano stigmatizzate per "comportamenti devianti";

Alla luce di quanto sopra esposto, l'associazione EBANO non può non rammaricarsi della tuttora mancata applicazione di quanto indicato dal Parlamento Europeo, in particolare dall'assoluto vuoto normativo circa il cd. "metodo del lover boy", con l'assoluta mancanza di una tutela specifica delle vittime né a livelli di assistenza (se non quella offerta a titolo volontario, gratuito e non riconosciuto da parte di singole associazioni di volontariato) né – soprattutto – a livello giuridico.

Le donne e le ragazze che per la direttiva e la Risoluzione rientrano nelle definizioni di vittime di tratta e traffico di esseri umani al fine di sfruttamento sessuale, non sono considerate tali per lo Stato italiano.

Lo Stato italiano, non solo considera il reato di sfruttamento della prostituzione un delitto contro la morale e non contro la persona alla stregua di ogni violazione dei diritti umani (la fattispecie mista "contro la morale è contro la persona" è riconosciuta dalla dottrina unicamente per la forma aggravata ex art. 4 n.1 l. 75/58 ovvero unicamente in presenza delle circostanze di coercizione ivi specificate), ma ignora completamente l'eventualità in cui il reclutamento e collocamento nella prostituzione avvengono mediante grave violenza psicologica ovvero le tecniche di manipolazione affettiva (lover boy ad esempio). Tale condizione è assimilata a una scelta valida e consapevole e in assenza di coercizione.

Sappiamo che, sia per la direttiva sia in base alla Risoluzione, non può essere considerata una scelta libera questa compiuta da donne e ragazze che si trovano assoggettate all'organizzazione criminale con catene invisibili ma stringenti quanto quelle delle vittime di tratta più "tradizionali".

Il riconoscimento della loro condizione di vittime della tratta e del traffico di esseri umani, come più volte sancito, espresso e ribadito dalla normativa europea, è prodromo ad una serie di misure e tutele, anch'esse sancite dalla normativa europea.

Teniamo a sottolineare che le ragazze di cui le nostre associazioni si occupa riportano gravissime sofferenze psichiche e fisiche, pari o superiori alle altre vittime di tratta: non solo vengono sottoposte a turni di prostituzione massacranti, a volte anche di sedici ore al giorno, per mano della criminalità organizzata, sono completamente spogliate dei guadagni, vivono in condizioni di sfinimento fisico e psicologico, non solo attraverso la privazione di cibo e sonno ma anche con la costante sottoposizione a tecniche di manipolazione che comportano la costante angoscia,

l'isolamento sociale, la caduta dell'autostima, spesso in aggiunta all'assunzione di droga e psicofarmaci anche alla loro stessa insaputa.

Nonostante ciò, queste donne e ragazzine in prostituzione, oramai sempre più giovani, sono considerate in Italia, dallo Stato italiano prostitute volontarie.

Sono i lover boy, gli sfruttatori e tutte le figure che favoriscono e ottengono vantaggi dalla prostituzione, quale enorme business e fonte di guadagno, che puntano sulla fittizia "libera scelta" per fare violenza psicologica, per ricattarle anche rispetto alla loro condizione economica e con la famiglia di provenienza a cui si presentano come fidanzati perfetti.

Trattate dallo stato italiano come "prostitute per libera scelta", **non ricorre a tutela delle stesse neppure l'art. 4 L. 75/58, essendo previsti dal n.1 del presente articolo solo "la violenza, la minaccia e l'inganno" e NON la manipolazione psicologica. Occorre ribadire, inoltre, che i reati di sfruttamento non aggravato (in quanto la manipolazione psicologica non è considerata violenza) sono ingiustamente ed erroneamente considerati reati unicamente contro la morale.**

La pena base per tale forma di sfruttamento e traffico di esseri umani è DUE anni, quattro nel caso di una pluralità di vittime, ulteriormente riducibili per lo sconto del rito procedurale scelto.

Ci implica la sostanziale impunità degli autori di pur gravissimi reati, in palese contrasto alla citata risoluzione, come dimostra la sistematica scarcerazione-lampo delle persone individuate pur a seguito di complesse, articolate e – ahinoi – costose operazioni di indagine da parte delle Forze dell'Ordine.

I mezzi adoperati per il contrasto, tra cui rientra la previsione di specifiche tipologie di reato e la previsione di sanzioni congrue rispetto alla gravità delle condotte poste in essere, del fatto incriminato, dell'aggressione ai diritti umani, alla specificità della violenza di genere, alle conseguenze devastanti che tale violenza provoca, risultano totalmente insussistenti.

A ci si aggiunge che non risulta possibile interrompere l'azione criminosa, infatti i colpevoli (ritenuti tali con sentenza di condanna) riescono in base alla legislazione vigente a non scontare la pena o comunque a scontare pene brevi e ritornare immediatamente in libertà. Senza considerare che anche in stato di detenzione, non essendoci misure di alcun tipo, riescono a comunicare con l'esterno e a mantenere le vittime in uno stato di soggezione e sottomissione.

Tutto ci risulta anche in contrasto con il punto 77. della Risoluzione che non parla solo di riduzione del danno, l'unica politica che in Italia si persegue, bensì "invita gli Stati membri a riconoscere, nel definire i limiti al sostegno a favore delle vittime, che i tempi di recupero dai danni causati dalla tratta a fini di sfruttamento sessuale sono più lunghi rispetto ai tempi necessari per riprendersi da altre forme di tratta di esseri umani; chiede che le misure di protezione a favore delle vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale siano estese, onde ridurre al minimo i danni, **impedire una ripresa della tratta o una vittimizzazione secondaria** e rispondere in ogni circostanza alle esigenze individuali [...]

QUESTA SITUAZIONE INSOSTENIBILE DI PALESE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI è INTOLLERABILE E DEVE AL PIU' PRESTO ESSERE SANATA.

Anche sul fronte della corretta identificazione delle vittime, soprattutto minorenni, della punibilità della domanda consapevole di servizi che coinvolgano vittime di tratta - analogamente a quanto previsto non solo dalla legislazione francese ma anche da quella tedesca nel luglio 2017 - della effettiva e sistematica confisca dei beni derivanti dal traffico di esseri umani **CHIEDIAMO AL PIU' PRESTO EFFICACI PROVVEDIMENTI**, anche in considerazione dell'invito di cui sopra.

Le nostre associazioni stanno redigendo una proposta di modifica normativa di 12 punti da sottoporre al più presto alle Autorità Politiche italiane e romene.

La Romania rimane il primo Paese di provenienza delle vittime di questo orribile traffico che, lo ribadiamo ad una voce con il Parlamento Europeo, per il 70% è interno all'Europa.

Ribadiamo che solo la fattiva collaborazione e concreta collaborazione dei due Paesi – a tutti i livelli - così come auspicato dalla Risoluzione al punto 37 (in cui invita gli Stati membri a cooperare nell'elaborazione di orientamenti più adeguati in materia di identificazione delle vittime della tratta di esseri umani) può apportare il miglioramento che da anni auspichiamo e verso il quale costantemente lavoriamo.

Alla luce di quanto premesso riteniamo gravissime le inadempienze del legislatore statale circa il mancato recepimento della direttiva e la mancata esecuzione della recente Risoluzione .

Tali inadempienze mettono a repentaglio la vita di molte donne e ragazze, minano la possibilità concreta di aiutarle a fuoriuscire dalla violenza della prostituzione, rendono impossibile l'accesso ai servizi preposti.

Tale sistema inoltre si rende complice degli sfruttatori perché consente di gestire i loro traffici di ragazze e di donne in condizioni di fattiva restrizione della libertà.

L'ordinamento italiano considera addirittura lo sfruttamento come reato contro la morale e non contro la persona, la sua dignità, l'integrità psicofisica e la libertà sessuale e questo si ripercuote sul trattamento sanzionatorio, sulla concreta impossibilità di interrompere la condotta criminosa di chi la agisce, sulla inefficacia di percorsi di fuoriuscita in primo luogo perché resi inapplicabili alle ipotesi di violenza psicologica, quale il metodo di reclutamento della romantic overture, conosciuto come il metodo del lover boy, in secondo luogo perché l'intero sistema di intervento italiano sia giuridico sia sociale ruota attorno ad alcuni capi saldi che sono la richiesta d'aiuto della vittima e sull'analisi del racconto biografico. Questi criteri però non sono applicabili a alle vittime di manipolazione psicologica che, al pari delle persone cadute nelle mani delle sette, perdono aderenza con la realtà, con la consapevolezza della propria condizione di sfruttamento e sono soggette a gravi danni della memoria e non sono pertanto in grado di rappresentare correttamente gli eventi se non dopo un lungo lavoro di recupero.

Le Istituzioni da canto loro sono cieche a questo problema e rifiutano di prendere in considerazione altri tipi di intervento, anche offerto in forma gratuita, e ribadiscono che è loro compito occuparsi unicamente delle Vittime riconosciute e "papabili" per percorsi ex art. 18 l.imm. come recentemente ribadito ad esempio dal Comune di Milano. Neppure è consentito avere momenti di scambio con realtà come la nostra che si occupano dell'altra "categoria" di vittime.

Ciò produce la sostanziale impossibilità delle vittime a ricevere assistenza: basti pensare che secondo il rapporto di Save the Children "Piccoli Schiavi" sulle svariate migliaia di minorenni romene in prostituzione in Italia, lo scorso anno SOLO UNA ha avuto accesso a un programma di assistenza.

E che lo stesso Comune di Milano, pur disponendo di un tavolo antitratta regolarmente finanziato, composto da sei associazioni, iscritte e non iscritte all'albo di cui all'art 18, ma tutte orientate ai tradizionali criteri di intervento, da circa oltre dodici anni ha dati totalmente irrilevanti sulla fuoriuscita delle cittadine comunitarie che pure sono numericamente le più presenti su strada (la nazionalità romena ha toccato l'85% delle presenze)

Ciò tacendo dei pericoli corsi dai bambini, figli di queste donne e spesso dello stesso sfruttatore che è l'unico ad esercitare la potestà, gestendoli come "prodotti dell'attività criminosa".

Al riguardo, la Risoluzione, ancora una volta, al punto 52. **invita l'Unione a prestare attenzione e a rendere visibili le nuove forme di tratta e di sfruttamento degli esseri umani, compresi lo sfruttamento riproduttivo e la tratta di neonati.**

Chiediamo con sgomento quante altre ragazze dovremo perdere, quanti altri rischi correre, quanti altri sacrifici non riconosciuti fare prima di assistere a un cambiamento normativo, quale atto dovuto, e anche ad un cambiamento di percezione sociale che possa finalmente non lasciare sole né le vittime né chi si sforza di operare in concreto per loro.

Chiediamo pertanto di poter prendere la parola presso il Parlamento Europeo per rappresentare questa drammatica situazione e di veder istituita una commissione di studio sulle strategie di intervento a sostegno delle vittime non rispondenti alla check list (in particolare sottoposte a manipolazione psicologica) attuate nei Paesi Membri dell'Unione e sul trattamento sanzionatorio e processuale dei reati relativi alla prostituzione con vittime comunitarie.

Mettiamo fin da ora a disposizione la nostra esperienza dell'ultimo quinquennio e le modifiche normative che crediamo siano necessarie e ci riserviamo di produrre i dati finora raccolti e analizzati oltre ai report di alcuni singoli casi.

Milano, 19 marzo 2019

Per l'associazione Ebano
D.ssa Michelangela Barba
Presidente
+39 3294040122

- 1) Riconoscimento degli art. 3 e 4 della L. 75/58 come pure fattispecie contro la persona con inserimento nell'art. 4 bis O.P. (commi 1 e 1 quater) per la disciplina penitenziaria, nell'art. 51 ter C.P.P. (raddoppio termini di prescrizione), nell'art. 407 comma 2 C.P.P. (durata massima delle indagini ed espulsione dello straniero dallo stato) e dell'arresto in flagranza obbligatorio ex art. 380 C.P.
- 2) Riconoscimento esplicito della manipolazione psicologica come forma di induzione violenta alla prostituzione nell'art.4 n.1 della L. 75/58 e con l'aggiunta di un comma 1- bis all'art. 600 C.P.
- 3) Applicazione dell'aggravante ex art. 602 ter comma 4 anche alla fattispecie di cui all'art. 3 e 4 L. 75/58.
- 4) Inasprimento delle pene edittali previste per gli art. 3 e 4 della L. 75/58, del minimo edittale previsto dall'art.600 bis ultimo comma.
- 5) In caso di abrogazione dello sconto del rito per taluni reati : inserimento nel suddetto elenco dei reati di cui agli art. 3 e 4 della L. 75/58, 600 e successivi, incluso l'art. 600 bis ultimo comma.
- 6) In ogni caso: impossibilità di ottenere pena sospesa, non menzione e sostituzione della pena in pena pecuniaria se non a fronte del risarcimento del danno e della frequenza obbligatoria di un presidio psicologico per gli autori di reato ex art. 600 bis ultimo comma (clienti di prostitute minorenni).
- 7) Previsione del regime detentivo di alta sicurezza per gli autori dei reati di cui agli art. 3 e 4 della L. 75/58 quantomeno se commessi in regime di concorso ex art. 110 c.p.
- 8) Decorrenza del termine di prescrizione dalla denuncia e non dalla commissione dei fatti / denuncia come atto interruttivo della prescrizione.
- 9) Previsione della segretezza dell'identità dei denunciati/segналanti al pari di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul per il reato di maltrattamenti in famiglia.
- 10) Previsione di controlli biometrici capillari e verifiche di identità consolari obbligatorie per individuare le minorenni anche con trattenimento di polizia fino alla certezza dell'identità/assenza denunce di rapimento o scomparsa nel Paese di origine.
- 11) Equiparazione delle relazioni more uxorio a quelle di coniugio di cui al n. 3 art. 4 L.75/58
- 12) Previsione della punizione della domanda consapevole di servizi sessuali a vittime di tratta analogamente a quanto disposto dalla legislazione tedesca a luglio 2017.

Prevenzione contro il fenomeno dei "loverboy" in Svizzera

Depositato da:



Streiff-Feller Marianne

Gruppo PPD

Partito evangelico svizzero

Oppositori:

Data del deposito:

11.06.2018

Depositato in:

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni:

Liquidato

Testo depositato

Nel 2017 al Servizio nazionale di segnalazione contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale sono pervenute 21 segnalazioni di cosiddetti casi relativi a "loverboy". Questi uomini instaurano spesso su Internet una relazione con giovani ragazze e donne, le rendono emotivamente dipendenti da loro e le inducono sistematicamente a interrompere le loro precedenti relazioni (con famigliari, amici, conoscenti). Infine inducono o costringono le loro vittime a prostituirsi.

Il fenomeno dei "loverboy" si sta diffondendo a livello internazionale e in Svizzera. Sarebbe indispensabile fornire informazioni preventive nelle scuole e ai genitori nonché istituire un servizio di consulenza dotato delle necessarie competenze in materia. A quanto pare, genitori preoccupati hanno già dovuto rivolgersi a un servizio specializzato in Germania.

Prego pertanto il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Di quali stime dispone il Consiglio federale in merito alle cifre sommerse relative ai "loverboy"?
2. Quali attività sono già intraprese in Svizzera per combattere questo fenomeno?
3. Quali possibilità vede per sostenere i Cantoni nel quadro della prevenzione e dell'informazione riguardo ai metodi dei "loverboy"?
4. Quali possibilità vede, su scala nazionale, per contribuire alla prevenzione e all'informazione riguardo ai metodi dei "loverboy"?

Parere del Consiglio federale del 29.08.2018

La tratta di esseri umani è un fenomeno dalle molte sfaccettature e caratteristiche e può tradursi in numerose forme di sfruttamento. Il metodo "loverboy" costituisce una di queste forme che viene applicata anche in Svizzera per adescare giovani ragazze e sfruttarle sessualmente. A tal fine, giovani uomini adulti avvicinano in modo mirato ragazze in età scolastica e fingono una relazione amorosa. Nel corso della relazione gli uomini esigono che le ragazze forniscano prestazioni sessuali a terzi. Il Consiglio federale s'impegna in modo deciso per contrastare il fenomeno dei "loverboy".

1. La tratta di esseri umani e in particolare l'adescamento da parte di "loverboy" sono una realtà sommersa e non è possibile stimarne l'entità. Già nello studio di fattibilità svolto nel 2015 dal Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione su incarico di Fedpol, si è constatato che le informazioni attualmente disponibili non consentono di determinare in modo attendibile la diffusione generale della tratta di esseri umani.
2. Nell'edizione del novembre 2011 del bollettino di analisi della situazione redatto dall'Ufficio centrale del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti e dalla Polizia giudiziaria federale, Fedpol ha richiamato l'attenzione sul pericolo dell'adescamento tramite "loverboy" in Svizzera. In seguito Fedpol ha informato su questo fenomeno nell'ambito delle tavole rotonde cantonali contro la tratta di esseri umani. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani (PNA) 2017-2020 (<https://www.Fedpol.admin.ch/dam/data/Fedpol/aktuell/news/2017/2017-04-13/nap-2017-2020-i.pdfpdf>) illustra la strategia globale e le misure attuali contro la tratta di esseri umani. Il rapporto sullo sfruttamento di minorenni, la cui stesura è prevista dall'azione 12 del PNA, affronterà il fenomeno dei "loverboy" e contribuirà alla sensibilizzazione al tema. Anche le direttive per l'identificazione delle vittime della tratta da parte della polizia, la cui elaborazione è prevista

dall'azione 14 del PNA, tratteranno lo sfruttamento di minorenni e l'adescamento tramite "loverboy".

3. Le scuole si adoperano per sensibilizzare le potenziali vittime. Nel quadro delle tavole rotonde cantonali, Fedpol illustrerà nuovamente il fenomeno dell'adescamento di alunne da parte di "loverboy", fornendo così il proprio sostegno nell'adozione di misure appropriate per la sensibilizzazione nelle scuole. A tal fine, Fedpol elaborerà, in collaborazione con organizzazioni della società civile, materiale informativo apposito da mettere a disposizione. Vi sarà inoltre la possibilità di coinvolgere gli specialisti dei relativi servizi di polizia giudiziaria che dispongono di esperienza pratica.

4. La sensibilizzazione del grande pubblico al fenomeno della tratta di esseri umani, che nel contesto del metodo "loverboy" è destinata ai genitori e alle persone di riferimento delle potenziali vittime, è svolta al meglio da organizzazioni della società civile, visto che l'esperienza pratica maturata consente loro di diffondere le informazioni in modo credibile. In virtù dell'ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani; RS 311.039.3), Fedpol può erogare aiuti finanziari a progetti che intendono sensibilizzare il pubblico al fenomeno dei "loverboy". Le organizzazioni non governative possono presentare a Fedpol richieste di finanziamento per simili progetti.

MESSAGGIO / RAPPORTO DEL CONSIGLIO FEDERALE

RAPPORTI DELLE COMMISSIONI

RAPPORTO E PROGETTO DELLA COMMISSIONE

CRONOLOGIA

- 28.09.2018

CONSIGLIO NAZIONALE